Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 9 maggio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 863 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** -
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1960 n. 1906.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 1 a 20 compreso sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

TITOLO I
ORDINAMENTO DIDATTICO

Capitolo I. — *Disposizioni generali*

Art. 1. — Il Politecnico di Milano, nel campo didattico, ha per fine di impartire l'istruzione specifica per conseguire le lauree in ingegneria civile (edile, idraulica, trasporti), in ingegneria meccanica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica, in ingegneria aeronautica, in ingegneria elettronica, in ingegneria nucleare e in architettura, e di perfezionare nei diversi rami dell'ingegneria i laureati in ingegneria, in architettura ed in scienze sperimentali applicate.

Esso comprende una Facoltà di ingegneria ed una Facoltà di architettura.

Art. 2. — I corsi per il conseguimento delle lauree in ingegneria ed in architettura hanno la durata di 5 anni.

Art. 3. — Sono ammessi al primo anno dei corsi di laurea in ingegneria coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica.

Al primo anno del corso di laurea in architettura sono ammessi coloro che siano forniti del diploma di maturità classica, scientifica o artistica.

I cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e gli stranieri possono essere ammessi all'anno di corso per il quale dal Senato accademico, udita la Facoltà competente, siano ritenute sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero.

Per ottenere l'ammissione di cui al comma precedente occorre possedere un titolo di studi medi che dia adito, nello Stato dove fu conseguito, alle Facoltà di ingegneria e di architettura.

Art. 4. — Lo studente è tenuto a frequentare le lezioni e le esercitazioni degli insegnamenti prescritti per ogni singolo anno dal piano degli studi del corso di laurea al quale è iscritto.

Ogni professore, in relazione al proprio insegnamento, si accerta della frequenza, diligenza e profitto dello studente nel modo che crede più opportuno ed entro il mese di maggio di ogni anno trasmette al preside l'elenco degli allievi ammessi all'esame e l'elenco di quelli esclusi, tenuti a ripetere iscrizione e frequenza.

Della ammissione all'esame, su richiesta dell'allievo è data attestazione dal professore sul libretto d'iscrizione.

Art. 5. — Presso il Politecnico, subordinatamente alle esigenze dell'orario degli insegnamenti ufficiali, possono essere tenuti corsi a titolo privato.

Le domande per l'esercizio dell'insegnamento a titolo privato debbono essere presentate, corredate del programma, al Rettore del Politecnico almeno un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Spetta al Consiglio di Facoltà di approvare i programmi dei corsi tenuti a titolo privato e di coordinarli con gli altri insegnamenti impartiti nel Politecnico.

Capitolo II. — *Facoltà d'ingegneria*

Art. 6. — Ogni corso di laurea in ingegneria — suddiviso in un biennio ed un triennio — comprende trenta insegnamenti divisi in obbligatori per tutti gli studenti iscritti al corso e a scelta dello studente entro il gruppo delle materie relative all'indirizzo di specializzazione prescelto.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono gli obbligatori comuni sul piano nazionale.

Gli studenti del 1° anno di corso del biennio potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica.

Al termine del 2° anno di corso lo studente per essere ammesso al terzo anno di corso dovrà avere superato gli esami di tutte le discipline del biennio propedeutico, fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti ai sensi del comma terzo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

I due esami di Fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

Art. 7. — *Corso di laurea in ingegneria aeronautica.*

Il corso di laurea in Ingegneria aeronautica comprende 27 insegnamenti obbligatori e 3 insegnamenti per l'indirizzo di specializzazione.

Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:

(*) 1) Analisi matematica I
(*) 2) Geometria
(*) 3) Fisica I

(*) 4) Chimica
(*) 5) Disegno
(*) 6) Analisi matematica II
(*) 7) Meccanica razionale
(*) 8) Fisica II
9) Disegno II (macchine)
(*) 10) Chimica applicata
11) Tecnologia generale dei materiali
(*) 12) Scienza delle costruzioni
(*) 13) Meccanica applicata alle macchine
(*) 14) Fisica tecnica
(*) 15) Elettrotecnica
16) Meccanica dei fluidi
17) Meccanica razionale II
(*) 18) Aerodinamica
(*) 19) Aeronautica generale
20) Strutture aeronautiche
21) Costruzione di macchine
22) Macchine
23) Teoria e pratica delle misure
(*) 24) Motori per aeromobili
(*) 25) Costruzioni areonautiche
(*) 26) Gasdinamica
27) Impianti di bordo.

Gli indirizzi di specializzazione sono 3, con gruppi di insegnamenti appresso indicati:

Indirizzo fisico matematico:

28 - 29 - 30 a scelta fra:
Teoria della informazione e della trasmissione
Fisica matematica
Complementi di analisi matematica
Complementi di geometria
Calcoli numerici e grafici
Aerotecnica sperimentale.

Indirizzo tecnologico:

28 - 29 - 30 a scelta fra:
Misure meccaniche e norme di collaudo
Aerotecnica sperimentale
Tecnologia dei metalli
Impianti elettrici per aeronautici
Controlli automatici
Impianti aeroportuali (semestrale)
Elicotteri (semestrale)

Indirizzo propulsione:

28 - 29 - 30 a scelta fra:
Propulsione e propellenti
Meccanica aerospaziale
Tecnologia dei metalli
Impianti elettrici per aeronautici.

L'insegnamento corrispondente al n. 30 potrà eventualmente essere scelto, per ciascun indirizzo, anziché nei gruppi sopraindicati, nel seguente gruppo:
Economia politica e industriale
Materie giuridiche
Economia e organizzazione aziendale
Diritto aeronautico

Art. 8. — *Corso di laurea in ingegneria chimica.*

Il corso di laurea in ingegneria chimica comprende 25 insegnamenti obbligatori e altri 5 insegnamenti per l'indirizzo di spezializzazione.

Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:
(*) 1) Analisi matematica I
(*) 2) Geometria
(*) 3) Fisica I
(*) 4) Chimica
(*) 5) Disegno
(*) 6) Analisi matematica II
(*) 7) Meccanica razionale
(*) 8) Fisica II
(*) 9) Disegno II (macchine)
10) Chimica II
11) Chimica analitica
(*) 12) Scienza delle costruzioni
(*) 13) Fisica tecnica
14) Meccanica dei fluidi
(*) 15) Elettrotecnica
(*) 16) Chimica fisica
(*) 17) Chimica applicata
(*) 18) Meccanica applicata alle macchine
19) Tecnica delle costruzioni
(*) 20) Principi di ingegneria chimica
(*) 21) Chimica industriale
(*) 22) Impianti chimici I
(*) 23) Macchine
(*) 24) Chimica industriale II
25) Impianti chimici II

Gli indirizzi di specializzazione sono 4, con i gruppi di insegnamenti appresso indicati:

Sviluppo dei processi chimici:
26) Complementi di analisi matematica
27) Teoria e sviluppo dei processi chimici
28) Teoria e pratica delle misure
29) Strumentazione chimica
30) Chimica fisica II

Metallurgico ed elettrochimico:
26) Elettrochimica
27) Siderurgia

28 - 29 - 30 a scelta fra:
Chimica fisica II
Chimica fisica III
Tecnologia dei metalli
Chimica metallurgica
Elettrotermia ed elettrometallurgia
Teoria e pratica delle misure
Economia politica e industriale.

Organico industriale:
26) Strumentazione chimica
27) Chimica III

28 - 29 - 30 a scelta fra:
Chimica macromolecolare
Complementi di Chimica industriale
Impianti petroliferi
Teoria e pratica delle misure
Tecnologia delle pitture e delle vernici
Economia politica e industriale.

Nucleare:
26) Radiochimica e chimica delle radiazioni
27) Fisica nucleare

28 - 29 - 30 a scelta fra:
Chimica nucleare
Separazione degli isotopi
Strumentazione chimica
Chimica fisica II
Tecnologie dei materiali nucleari
Economia politica industriale.

Art. 9. — *Corso di laurea in Ingegneria civile.*

Il corso di laurea in Ingegneria civile è distinto nelle tre sezioni edile, idraulica e trasporti.

Sono obbligatori comuni alle tre sezioni i seguenti 26 insegnamenti:

(*) 1) Analisi matematica I
(*) 2) Geometria
(*) 3) Fisica I
(*) 4) Chimica
(*) 5) Disegno
(*) 6) Analisi matematica II
(*) 7) Meccanica razionale
(*) 8) Fisica II
(*) 9) Disegno II (civile)
(*) 10) Tecnologia dei materiali e chimica applicata
11) Litologia e geologia
(*) 12) Scienza delle costruzioni I
(*) 13) Meccanica applicata alle macchine e Macchine
(*) 14) Fisica tecnica
(*) 15) Elettrotecnica
(*) 16) Architettura tecnica I
(*) 17) Tecnica delle costruzioni
(*) 18) Idraulica
(*) 19) Topografia
20) Architettura tecnica II
(*) 21) Costruzioni idrauliche
22) Tecnica delle costruzioni II
(*) 23) Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti
24) Tecnica urbanistica
25) Scienza delle costruzioni II
26) Estimo.

Sono inoltre obbligatori:

Sezione edile
(*) 27) Architettura e composizione architettonica
28) Impianti tecnici nell'edilizia

Sezione idraulica
27) Impianti speciali idraulici
28) Geologia applicata

Sezione trasporti
27) Tecnica ed economia dei trasporti
28) Geologia applicata.

Infine 2 insegnamenti a scelta fra:

Sezione edile
29 - 30 a scelta fra:
Cantieri
Geotecnica
Materie giuridiche
Igiene applicata all'Ingegneria e Ingegneria sanitaria
Complementi di fisica tecnica.

Sezione idraulica
29 - 30 a scelta fra:
Idrologia tecnica
Geotecnica
Igiene applicata all'Ingegneria e Ingegneria sanitaria
Materie giuridiche .

Sezione trasporti
29 - 30 a scelta fra:
Impianti di trasporto
Cantieri
Materie giuridiche
Geotecnica
Complementi di fisica tecnica.

Gli insegnamenti di cui ai numeri 21) e 23) sono obbligatori sul piano nazionale rispettivamente per le sezioni Idraulica e trasporti e sono altresì obbligatori sul piano della Facoltà per le altre sezioni.

Art. 10. — *Corso di laurea in Ingegneria elettronica.*

Il corso di laurea in Ingegneria elettronica comprende 29 insegnamenti obbligatori e 1 insegnamento a scelta.

Gli *insegnamenti obbligatori* sono i seguenti:
(*) 1) Analisi matematica I
(*) 2) Geometria
(*) 3) Fisica I
(*) 4) Chimica
(*) 5) Disegno
(*) 6) Analisi matematica II
(*) 7) Meccanica razionale
(*) 8) Fisica II
(*) 9) Disegno II (macchine)
10) Tecnologie generali dei materiali
11) Chimica applicata
(*) 12) Elettrotecnica
(*) 13) Scienza delle costruzioni.
(*) 14) Meccanica delle macchine e Macchine
(*) 15) Fisica tecnica
16) Complementi di analisi matematica
17) Economia ed organizzazione aziendale
(*) 18) Campi elettromagnetici e circuiti
(*) 19) Elettronica applicata I
20) Teoria della informazione e della trasmissione
21) Teoria della regolazione
(*) 22) Misure elettriche
23) Macchine elettriche
24) Tecnica delle costruzioni
25) Elettronica applicata II
(*) 26) Comunicazioni elettriche
(*) 27) Controlli automatici
(*) 28) Radiotecnica
29) Misure elettroniche
30) a scelta fra:
Commutazione e calcolatori elettronici
Calcoli numerici e grafici
Fisica dello stato solido
Fisica del reattore
Fisica matematica.

Art. 11. — *Corso di laurea in ingegneria elettrotecnica.*

Il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica comprende 26 insegnamenti obbligatori e 4 insegnamenti per l'indirizzo di specializzazione.

Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:
(*) 1) Analisi matematica I
(*) 2) Geometria
(*) 3) Fisica I
(*) 4) Chimica
(*) 5) Disegno
(*) 6) Analisi matematica II
(*) 7) Meccanica razionale
(*) 8) Fisica II
(*) 9) Disegno II (macchine)
10) Chimica applicata
11) Tecnologie generali dei materiali
(*) 12) Elettrotecnica
(*) 13) Scienza delle costruzioni
(*) 14) Meccanica applicata alle macchine I
(*) 15) Fisica tecnica
(*) 16) Idraulica
17) Complementi di analisi matematica
18) Economia ed organizzazione aziendale
(*) 19) Macchine elettriche
(*) 20) Impianti elettrici I

(*) 21) Misure elettriche
(*) 22) Elettronica applicata
(*) 23) Macchine
24) Tecnica delle costruzioni
25) Costruzioni di macchine elettriche
26) Controlli automatici

Gli indirizzi di specializzazione sono due, con i gruppi di insegnamenti appresso indicati:

Indirizzo impianti:
27) Impianti elettrici II
28) Centrali elettriche
29 - 30 a scelta fra:
Trazione elettrica
Campi elettromagnetici e circuiti
Elettrochimica
Radiotecnica
Calcoli numerici e grafici
Geofisica mineraria
Ergotecnica
Igiene applicata all'ingegneria e ingegneria sanitaria

Indirizzo macchine:
27) Costruzione di macchine
28) Trazione elettrica
29 - 30 a scelta fra:
Macchine elettriche speciali
Costruzione di apparecchi elettrici
Campi elettromagnetici e circuiti
Impianti elettrici II
Calcoli numerici e grafici
Meccanica applicata alle macchine II
Macchine fluidodinamiche
Ergotecnica.

Art. 12. — *Corso di laurea in Ingegneria meccanica.*

Il corso di laurea in Ingegneria meccanica comprende 26 insegnamenti obbligatori e 4 insegnamenti per l'indirizzo di specializzazione.

Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:
(*) 1) Analisi matematica I
(*) 2) Geometria
(*) 3) Fisica I
(*) 4) Chimica
(*) 5) Disegno
(*) 6) Analisi matematica II
(*) 7) Meccanica razionale
(*) 8) Fisica
(*) 9) Disegno II (macchine)
(*) 10) Chimica applicata
(*) 11) Tecnologia meccanica
(*) 12) Scienza delle costruzioni
(*) 13) Meccanica applicata alle macchine I
(*) 14) Fisica tecnica
(*) 15) Elettrotecnica
16) Disegnò di macchine
17) Metallurgia
18) Teoria e pratica delle misure
(*) 19) Idraulica
(*) 20) Macchine
(*) 21) Costruzione di macchine I
(*) 22) Impianti meccanici I
23) Tecnica delle costruzioni
24) Meccanica applicata alle macchine II
25) Costruzione di macchine II
26) Misure meccaniche, termiche e norme di collaudo.

Gli indirizzi di specializzazione sono cinque, con i gruppi di insegnamenti appresso indicati:

Indirizzo costruzione di macchine:
27) a scelta fra:
Macchine fluidodinamiche
Macchine motrici alternative
Motori per aeromobili
Macchine operatrici speciali
28 - 29 - 30 a scelta fra:
Costruzioni automobilistiche
Macchine per la lavorazione dei metalli
Macchine di sollevamento e trasporto
Tecnologie meccaniche II
Controlli automatici
Ergotecnica.

Indirizzo tecnologico:
27) a scelta fra:
Tecnologie meccaniche II
Tecnologie speciali
Siderurgia
28 - 29 - 30 a scelta fra:
Forni industriali
Macchine per la lavorazione dei metalli
Meccanica agraria
Geofisica mineraria
Controlli automatici
Ergotecnica.

Indirizzo Impianti:
27) a scelta fra:
Impianti meccanici II
Impianti speciali meccanici
Siderurgia
28 - 29 - 30 a scelta fra:
Chimica industriale
Controlli automatici
Impianti speciali termici
Macchine di sollevamento e trasporto
Trasporti interni
Igiene applicata all'Ingegneria e Ingegneria sanitaria
Geofisica mineraria
Ergotecnica.

Indirizzo termotecnico:
27) Impianti speciali termici
28) a scelta fra:
Forni industriali
Tecnica del freddo
29 - 30 a scelta fra:
Controlli automatici
Igiene applicata all'Ingegneria e Ingegneria sanitaria
Macchine fluidodinamiche
Centrali termoeletriche
Ergotecnica.

Indirizzo Trasporti:
27) a scelta fra:
Tecnica ed economia dei trasporti
Trasporti interni
28 - 29 - 30 a scelta fra:
Macchine di sollevamento e trasporto
Costruzioni automobilistiche
Trazione elettrica
Controlli automatici
Ingegneria sanitaria
Ergotecnica

L'insegnamento corrispondente al n. 30 potrà eventualmente essere scelto, per ciascun indirizzo, anzichè nei gruppi sopraindicati, nel seguente gruppo:
Economia politica e industriale
Contabilità industriale
Estimo industriale
Scienza delle costruzioni II
Calcoli grafici e numerici
Complementi di analisi matematica
Meccanica razionale II
Teoria della regolazione
Complementi di fisica tecnica

Art. 13. — *Corso di laurea in Ingegneria nucleare.* Il corso di laurea in Ingegneria nucleare comprende 26 insegnamenti obbligatori e 4 insegnamenti annuali o equivalenti per l'indirizzo di specializzazione.

Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:
(*) 1) Analisi matematica I
(*) 2) Geometria
(*) 3) Fisica I
(*) 4) Chimica
(*) 5) Disegno I
(*) 6) Analisi matematica II
(*) 7) Meccanica razionale
(*) 8) Fisica II
(*) 9) Disegno II (macchine)
10) Tecnologie generali dei materiali
(*) 11) Scienza delle costruzioni
(*) 12) Meccanica delle macchine
(*) 13) Elettrotecnica
14) Complementi di analisi
(*) 15) Fisica tecnica
(*) 16) Fisica atomica
(*) 17) Macchine
18) Costruzione di macchine
(*) 19) Fisica nucleare I
(*) 20) Elettronica nucleare
21) Tecnica delle costruzioni
(*) 22) Fisica del reattore nucleare I
(*) 23) Impianti nucleari
24) Controllo dei reattori (semestrale)
Elettronica nucleare II (semestrale)
25) Fisica del reattore nucleare II
26) Protezioni e sicurezze negli impianti nucleari (semestrale)
Tecnologie dei materiali nucleari (semestrale)

Gli indirizzi di specializzazione sono 4 con i gruppi di insegnamenti appresso indicati:

Indirizzo elettronico:
27 - 28 - 29 - 30 a scelta fra:
Fisica dello stato solido
Controlli automatici II
Calcolatrici elettroniche
Campi elettromagnetici e circuiti
Teoria della informazione e della trasmissione
Microonde
Elettronica applicata I
Economia ed organizzazione aziendale

Indirizzo fisico:
27 - 28 - 29 - 30 a scelta fra:
Fisica teorica
Fisica superiore
Spettroscopia nucleare
Fisica nucleare II
Plasmi
Teoria e pratica delle misure
Fisica dello stato solido
Economia ed organizzazione aziendale

Indirizzo impiantistico:
27 - 28 - 29 - 30 a scelta fra:
Complementi di fisica tecnica (semestrale)
Controlli automatici II
Complementi di impianti nucleari (semestrale)
Combustibili speciali (semestrale)
Separazione degli isotopi
Teoria e tecnica degli schermi nucleari (semestrale)
Economia ed organizzazione aziendale

Indirizzo chimico:
27 - 28 - 29 - 30 a scelta fra:
Radiochimica e chimica della radiazione
Chimica nucleare
Separazione degli isotopi
Chimica fisica
Scienza dei materiali
Chimica industriale II
Fisica dello stato solido
Economia politica e industriale.

Capitolo III. — *Facoltà di architettura*

Art. 14. — Gli insegnanti del biennio di studi propedeutici sono i seguenti:

Fondamentali:
1) Disegno dal vero (biennale)
2) Elementi di architettura e rilievo dei monumenti (biennale)
3) Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (biennale)
4) Elementi costruttivi
5) Analisi matematica e geometria analitica (biennale)
6) Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva
7) Applicazioni di geometria descrittiva
8) Fisica
9) Chimica generale ed applicata
10) Mineralogia e geologia

Complementari:
1) Letteratura italiana
2) Plastica ornamentale
3) Lingua inglese o tedesca

Per essere ammesso al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 15. — Gli insegnamenti del triennio di applicazione sono i seguenti:

Fondamentali:
1) Elementi di composizione
2) Composizione architettonica (biennale)
3) Caratteri distributivi degli edifici
4) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti
5) Architettura degli interni, arredamento e decorazione (biennale)
6) Urbanistica (biennale)
7) Meccanica razionale e statica grafica
8) Fisica tecnica
9) Scienza delle costruzioni (biennale)
10) Estimo ed esercizio professionale
11) Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni

12) Impianti tecnici
13) Igiene edilizia
14) Topografia e costruzioni stradali
15) Restauro dei monumenti

Complementari:

1) Arte dei giardini
2) Scenografia
3) Decorazione
4) Materie giuridiche

Complementari ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312:

5) Architettura sociale
6) Allestimento e museografia
7) Arte e tecnica del serramento
8) Unificazione edilizia e prefabbricazioni
9) Complementi di urbanistica
10) Progettazione artistica per l'industria

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 16. — Per l'iscrizione ai singoli insegnamenti devono essere osservate le norme seguenti:

Biennio propeduetico:

Insegnamento	Precedenze obbligatorie
Disegno dal vero II.	Disegno dal vero I.
Elementi di architettura e rilievo dei monumenti II.	Elementi di architettura e rilievo dei monumenti I.
Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura II.	Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura I.
Analisi matematica e geometria analitica II.	Analisi matematica e geometria analitica I.
Applicazioni di geometria descrittiva.	Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.

Triennio di applicazione:

Insegnamento	Precedenze obbligatorie
Composizione architettonica I.	Elementi di composizione
Architettura degli interni, arredamento e decorazione I.	Caratteri distributivi degli edifici.
Urbanistica I.	Elementi di composizione Caratteri distributivi degli edifici. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
Scienza delle costruzioni I.	Meccanica razionale e statica grafica.
Impianti tecnici	Fisica tecnica.
Composizione architettonica II.	Composizione architettonica I.
Architettura degli interni, arredamento e decorazione II.	Architettura degli interni, arredamento e decorazione I.
Urbanistica II.	Urbanistica I.
Restauro dei monumenti	Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti. Composizione architettonica I. Urbanistica I. Scienza delle costruzioni I.
Scienza delle costruzioni II.	Scienza delle costruzioni I.
Estimo ed esercizio professionale.	Topografia e costruzioni stradali.
Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.	Impianti tecnici. Scienza delle costruzioni I.

Analoghe precedenze debbono essere osservate per la ammissione agli esami nelle discipline sopra indicate.

Art. 17. — Per gli studenti che provengono da un anno di corso del biennio propedeutico agli studi di ingegneria senza aver superato tutti gli esami di profitto o da uno degli anni di corso della Facoltà di Scienze, il Consiglio di Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso, per caso, a quale dei due anni del biennio propedeutico possono essere iscritti, quali insegnamenti fondamentali e complementari debbano seguire e quali esami debbano superare. Gli studenti, che abbiano compiuto il biennio propedeutico degli studi di ingegneria e ne abbiano superato tutti gli esami di profitto, sono ammessi al secondo anno del biennio propedeutico con l'obbligo di seguire gli insegnamenti fondamentali e complementari e di superare gli esami che vengono determinati dal Consiglio di Facoltà.

I laureati in ingegneria sono iscritti al quarto corso con dispensa dagli esami di tutte le materie scientifiche e con l'obbligo di sostenere le prove artistiche anche del primo biennio a giudizio del Consiglio di Facoltà.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PIANI DI STUDIO E AGLI ESAMI

Art. 18. — Nel manifesto annuale e nel Bollettino ufficiale del Politecnico di Milano sono pubblicati, entro il mese di luglio, i piani di studio, le norme per l'ammissione a ciascun anno di corso, per l'iscrizione ai singoli insegnamenti, e le precedenze obbligatorie di frequenza e di esame.

Art. 19. — Gli esami di profitto sono sostenuti per ogni insegnamento e consistono in prove pratiche, grafiche, scritte, orali, secondo le modalità stabilite dai Consigli di Facoltà e pubblicate ogni anno sul Bollettino del Politecnico.

Art. 20. — Nel corso di studi per la laurea in architettura, ferme le disposizioni dell'art. 17 relative alle precedenze degli esami, gli insegnamenti a corso biennale comportano l'esame alla fine di ogni anno di corso.

Art. 21. — L'esame di laurea in ingegneria comprende due prove scritte e una prova orale: la prima prova scritta è comune a tutti gli allievi, la seconda è specifica per i singoli corsi di laurea ed eventualmente per i vari indirizzi.

La prova orale verte, oltre che sulla discussione delle prove scritte e dei progetti svolti nel quinto anno, su argomenti intesi ad accertare l'organica preparazione di base del candidato e le sue cognizioni tecniche e pratiche nel ramo di ingegneria che egli ha prescelto.

Secondo le norme pubblicate annualmente nel Bollettino, agli studenti iscritti al 5° corso, che abbiano superato gli esami degli anni precedenti con media elevata, è consentito di svolgere una tesi, anche di carattere teorico, in luogo della 2ª prova scritta.

Art. 22. — L'esame di laurea in architettura consiste nella redazione di un progetto di architettura completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, che lo studente deve svolgere nell'ultimo anno di corso; nella esecuzione di due prove grafiche estemporanee, da svolgersi ciascuna in otto ore di tempo su argomento di architettura, l'una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico attinente alla scienza delle costruzioni ed entrambe su tema scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione; in una discussione orale sul progetto, sulle due prove estemporanee ed in genere su tutte le materie di insegnamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 316.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione, denominata « Opera Mons. Angelo Bartolomasi - Nunziatella dei Cappellani Militari », con sede in Pomezia (Roma).

N. 316. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione, denominata « Opera Mons. Angelo Bartolomasi - Nunziatella dei Cappellani Militari », con sede in Pomezia (Roma), e viene approvato lo statuto della fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1961.

Nomina del prof. Mario Vinciguerra a presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto lo statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) approvato con regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 643;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Vista la designazione dell'assemblea delle Commissioni di sezione riunite della S.I.A.E., formulata nell'adunanza del 10 dicembre 1960;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Mario Vinciguerra è nominato presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) per il triennio 1961-1963.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1961
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 166

(2688)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1961.

Trasferimento di debiti della Gestione Raggruppamenti Autocarri G.R.A., in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 16 novembre 1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione la Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A.;

Visti i propri decreti 14 gennaio e 19 dicembre 1957 con i quali l'Ente economico della pastorizia e la G.R.A. sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della G.R.A. è necessario trasferire i seguenti debiti in contestazione:

1) C.L.A.I.P.A. - Carburanti Lubrificanti Agricoli Industriali Prodotti Affini - S.r.l., rapporto obbligatorio, atto di citazione del 24 ottobre 1960 - Tribunale di Brescia	L.	1.400.000
2) Piscitello Vincenzo, rapporto di lavoro, precetto 16 febbraio 1961 - Tribunale di Roma	»	170.000
3) Eredi Fantini Angelo, responsabilità civile, sentenza Corte d'appello di Bologna 14 gennaio 1960	»	800.000
4) S.p.A. Purfina Italiana - Milano, fornitura carburante	»	1.000.000
5) Silva Mario - Piacenza, residuo indennità di licenziamento	»	28.394
Totale . . .	L.	3.398.394

Atteso che la Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A., ha effettuato, ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento degli importi preindicati su conti correnti infruttiferi speciali accesi presso la Banca d'Italia;

Decreta:

I sopraelencati debiti in contestazione della Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A., in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 3.398.394 (lire tremilioni trecentonovantottomila trecentonovantaquattro) sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 24 aprile 1961

Il Ministro: TAVIANI

(2610)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1961.
Regolamentazione della pesca nel lago d'Iseo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Visto l'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, relativo al decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visti i decreti ministeriali 1° febbraio 1956 e 18 febbraio 1958, concernenti le norme di attuazione del decentramento in materia di pesca nelle acque interne;

Visti i decreti ministeriali 3 settembre 1952 e 9 febbraio 1954, che disciplinano l'esercizio della pesca nel lago d'Iseo;

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque dolci di Bergamo — alle cui riunioni, per ragioni di competenza territoriale, sono intervenuti anche i rappresentanti della Commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque dolci di Brescia — intese ad ottenere alcune modifiche delle disposizioni contenute nei succitati decreti ministeriali 3 settembre 1952 e 9 febbraio 1954;

Visti i pareri favorevoli dei presidenti delle Giunte provinciali di Bergamo e Brescia;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le suddette proposte e di provvedere ad una nuova regolamentazione della pesca, al fine di evitare che tale materia, nel lago d'Iseo, sia disciplinata da più provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina l'esercizio della pesca nel lago d'Iseo.

Detto lago, agli effetti della pesca, s'intende delimitato dal ponte della strada provinciale Bergamo-Brescia, denominato « Ponte Barcotto » e dalla diga del Consorzio irriguo dell'Oglio, sita nel comune di Sarnico.

Art. 2.

L'esercizio della pesca nel lago d'Iseo è consentito soltanto con le reti e gli attrezzi sottoelencati, aventi le caratteristiche per ciascuno indicati e con l'osservanza delle limitazioni previste.

Art. 3.
Reti a catino

1. *Rete chiara*, nome volgare: ciara, ret ciara. (Specialmente usata per la pesca della trota, del coregono, della tinca e del luccio). Lunghezza massima della rete metri trecento. Lunghezza minima della rete metri duecentosessanta. Altezza massima della rete maglie novecento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quarantacinque.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca nella zona di lago a sud della congiungente Casa Vecchia-Predore. Nella zona di lago a nord di detta congiungente l'uso della predetta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota di lago e del coregono.

E' vietato tirarla da terra o da barca comunque fissa.

2. *Bastarda*, nome volgare: bastarda. (Specialmente usata per la pesca della trota, del coregono, della tinca e del luccio). Lunghezza massima della rete metri duecentocinquanta. Lunghezza minima della rete metri centonovanta. Altezza massima della rete maglie novecento.

Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trentacinque.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca nella zona di lago a sud della congiungente Casa Vecchia-Predore. Nella zona di lago a nord di detta congiungente l'uso della predetta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota di lago e del coregono.

E' vietato tirarla da terra o da barca comunque fissa.

3. *Bastardina*, nome volgare: spessetta, regagnina. (Specialmente usata per la pesca della tinca, del luccio e del pesce persico). Lunghezza massima della rete metri centosettanta. Lunghezza minima della rete metri centocinquanta. Altezza massima della rete maglie novecento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venticinque.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

E' vietato tirarla da terra o da barca comunque fissa.

4. *Regagna*, nome volgare: regagna. (Specialmente usata per la pesca della sardina (agone). Lunghezza massima della rete metri centosessanta. Lunghezza minima della rete metri centocinquanta. Altezza massima della rete maglie millecinquecento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri sedici nè superiore a millimetri diciotto.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 30 luglio alle ore 12 del 5 giugno, ed in ogni tempo nella zona di lago a sud della congiungente Casa Bianca-Predore e nella zona di lago a nord della congiungente Croci Bergamasche - Croci Bresciane.

E' vietato tirarla da terra o da barca comunque fissa.

Art. 4.
Reti a mantello

1. *Tencaro*, nome volgare: tencher. (Specialmente usata per la pesca della tinca, del luccio, della sardina (agone) e del pesce persico). Lunghezza massima della rete metri trecento. Altezza massima della rete metri due. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri trentacinque.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

2. *Tremaglio grande*, nome volgare: tremacc, mappada. (Specialmente usato per la pesca della tinca e del luccio). Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri trentadue.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca. E' sempre vietato l'uso a strascico.

3. *Tremaglio piccolo*, nome volgare: tremagì. (Specialmente usato per la pesca del pesce persico). Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza mas-

sima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri venti nè superiore a millimetri ventitre.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

E' sempre vietato l'uso a strascico.

Art. 5.

Reti semplici

1. *Oltana*, nome volgare: antana. (Specialmente usata per la pesca della bottatrice). Lunghezza massima della rete metri trecento. Lunghezza minima della rete metri duecentocinquanta. Altezza massima della rete metri due. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri ventotto nè superiore a millimetri trentuno.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

2. *Oltanina*, nome volgare: antanina. (Specialmente usata per la pesca del pesce persico e del vairone). Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti nè superiore a millimetri ventitre.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico.

3. *Pendente*, nome volgare: pendent. (Specialmente usata per la pesca della sardina (agone). Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri sei. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciotto nè superiore a millimetri ventuno.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 31 agosto alle ore 12 del 1° aprile e dalle ore 12 del 5 maggio alle ore 12 del 5 giugno.

4. *Pala*, nome volgare: pala. (Specialmente usata per la pesca della trota e del coregono). Lunghezza massima della rete metri settecentocinquanta. Altezza massima della rete metri sedici. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quaranta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota di lago e del coregono nella zona di lago a nord della congiungente Colomber-Zò.

5. *Paletta*, nome volgare: paletta. (Specialmente usata per la pesca del salmerino). Lunghezza massima della rete metri sessanta. Lunghezza minima della rete metri venticinque. Altezza massima della rete metri quattro. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venticinque nè superiore a millimetri ventisette.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del salmerino.

6. *Gerola*, nome volgare: gerola. (Specialmente usata per la pesca dell'alborella). Lunghezza massima della rete metri centocinquanta. Altezza massima della rete metri cinque. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri sette.

7. *Scarolina*, nome volgare: scarolina. (Specialmente usata per la pesca della sardina (agone). Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e settantacinque. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri diciotto nè superiore a millimetri ventuno.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 31 agosto alle ore 12 del 1° aprile e dalle ore 12 del 5 maggio alle ore 12 del 5 giugno.

8. *Scarolina*, nome volgare: scarolì. (Specialmente usata per la pesca dell'alborella e del vairone). Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri otto nè superiore a millimetri quindici.

9. *Revetlo*, nome volgare: reet. (Specialmente usata per la pesca della scardola, del cavedano e dei vairone). Lunghezza massima della rete metri cinque. Lunghezza minima della rete metri tre. Altezza massima della rete metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri otto.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 31 gennaio.

Art. 6.

Attrezzi vari

1. *Bertovello*, nome volgare: bertael. (Specialmente usato per la pesca della tinca, del pesce persico e del luccio). Lunghezza massima dell'attrezzo metri tre. Lunghezza minima dell'attrezzo metri due. Diametro massimo di apertura della bocca metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venti, nè superiore a millimetri venticinque.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca.

2. *Tamburello*, nome volgare: tamburel. (Specialmente usato per la pesca dell'alborella, della scardola e del vairone). Lunghezza massima dell'attrezzo metri tre. Diametro massimo di apertura della bocca metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri otto.

3. *Bilancia*, nome volgare: balansì. Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci;

4. *Tirlindana a più ami o cucchiai*, nome volgare: dindana, borò. (Specialmente usata per la pesca della trota).

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota di lago.

5. *Tirlindana ad un solo amo o cucchiaio*, nome volgare: dindana. (Specialmente usata per la pesca del luccio).

6. *Tirlindana a più ami o cucchiai*, nome volgare: dindana. (Specialmente usata per la pesca della trota e della sardina (agone).

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota di lago e della sardina (agone).

7. *Pescaie fisse con nasse*, nome volgare: parade. (Specialmente usate per la pesca della trota). La distanza fra i vimini delle nasse non deve essere inferiore a millimetri trenta.

8. *Pescaie fisse con reti*, nome volgare: parade, pesche. (Specialmente usate per la pesca delle anguille). Il bertovello o cogollo, da usarsi esclusivamente nelle pescaie fisse con reti, deve avere le seguenti caratteristiche: Lunghezza massima metri tre. Lunghezza minima metri due. Diametro massimo di apertura della bocca metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quattordici.

9. *Forone*, nome volgare: furù. (Specialmente usato per la pesca della tinca, del luccio, ecc.). Il peso del-

l'attrezzo non deve superare i chilogrammi cinque. La distanza tra le punte non deve essere inferiore a centimetri quattro.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca.

10. *Palamiti*, nome volgare: spaderna. (Specialmente usate per la pesca delle anguille). Ogni palamita non può avere più di cinquecento ami. La distanza tra un amo e l'altro non deve essere inferiore a metri tre.

11. *Canna, con uno o più ami, con o senza mulinello*, nome volgare: lenza.

12. *Cavedanera*, nome volgare: cavedanera.

13. *Bertabluttino*, nome volgare: bertabluttino. (Specialmente usato per la pesca del vairone). Lunghezza massima dell'attrezzo centimetri ottanta. Diametro massimo di apertura della bocca centimetri cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri otto.

14. *Fascina per pescheria*, nome volgare: pescheria. (Specialmente usate per la pesca del ghiozzo, marsoni, gamberetti, ecc.).

Art. 7.

Norme varie

a) La misura delle maglie si prende a rete bagnata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

b) E' sempre vietata la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.

c) Chi esercita la pesca con le reti denominate « *Rete chiara* », « *Bastarda* », « *Pala* », « *Bastardina* » può far uso, esclusivamente quale attrezzo ausiliario e, cioè, per il recupero dei pesci già catturati, dell'attrezzo denominato « *Guada* ». Il lato delle maglie di detto attrezzo non deve essere inferiore a millimetri trentacinque.

d) Chi esercita la pesca con la « *Bilancia* », con le « *Tirlindane* », con la « *Canna* » e con la « *Cavedanera* » può fare uso, esclusivamente quale attrezzo ausiliario e, cioè, per il recupero del pesce già catturato, dell'attrezzo denominato « *Guadino* ». Il lato delle maglie di detto attrezzo non deve essere inferiore a millimetri dieci.

e) Chi esercita la pesca con la « *Fascina per pescheria* », può fare uso, esclusivamente quale attrezzo ausiliario e, cioè, per il recupero dei pesci o crostacei già catturati, dell'attrezzo denominato « *Guada* ». Il lato delle maglie di detto attrezzo non deve essere inferiore a millimetri tre nè superiore a millimetri sette.

f) Le reti e gli attrezzi da pesca consentiti con il presente decreto che non abbiano le nuove misure prescritte, ma che abbiano quelle previste dal precedente decreto ministeriale 3 settembre 1952, possono essere usati fino al loro consumo e, comunque, non oltre il 30 aprile 1962.

g) I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

h) Sono revocati i decreti ministeriali 3 settembre 1952 e 9 febbraio 1954, concernenti la regolamentazione della pesca nel lago d'Iseo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1961

Il Ministro: RUMOR

(2639)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ad acquistare un appezzamento di terreno

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1961, l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia è stata autorizzata ad acquistare dai germani Gasbarro Mariannina, Gaetana, Pelino e Alessandro, per il prezzo di lire 90 al mq. — come offerta di vendita da loro formulata con lettera in data 14 giugno 1958 — un appezzamento di terreno di are 33,60, sito nel comune di Corfinio (L'Aquila), riportato in catasto al foglio 17 n. 1372, e destinato alla costruzione di un asilo infantile.

(2645)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 1961, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio Sabelli Achille, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 14 giugno 1961, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

(2646)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Ospedale San Sebastiano Martire di Frascati ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere religiose.

Con decreto n. 300.7.11.70.20.1213 in data 10 aprile 1961 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale San Sebastiano Martire di Frascati, è stato autorizzato ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere religiose.

(2666)

Autorizzazione all'Ospedale civile di Udine ad istituire una scuola per assistenti sanitarie visitatrici

Con decreto n. 300.7.11.86.2.1473 in data 10 aprile 1961 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale civile di Udine, viene autorizzato ad istituire una scuola per assistenti sanitarie visitatrici, con sede presso l'Ospedale medesimo.

(2667)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 334 — Data: 19 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provin-

ciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Costamagna Maddalena, nata a Savigliano il 15 febbraio 1920 e Moine Marianna, nata a Saluzzo il 12 aprile 1891 — Titoli del Debito pubblico; Prestito rendita 5 % - 1935 usufrutto, nominativi 1 — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 335 — Data: 19 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Costamagna Maddalena, nata a Savigliano il 15 febbraio 1920 — Titoli del Debito pubblico — Prestito rendita 5 % 1935, nominativi 2 — Capitale L. 4200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1832 — Data: 6 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Di Guglielmo Firminia, nata a Napoli il 22 gennaio 1940 — Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959, nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 333 — Data: 19 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Cuneo — Intestazione: Costamagna Maddalena, nata a Savigliano il 15 febbraio 1920 e Moine Marianna, nata a Saluzzo il 12 aprile 1891 — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935 usufrutto, nominativi 3 — Capitale L. 15.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 6 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Avataneo Paolo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % 1943, nominativi 4 — Capitale L. 13.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 17 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Carloni Villelma ved. Luzzi — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % 1951, nominativi 2 — Capitale L. 25.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 270 — Data: 23 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Arachi Antonio fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935 (nuda proprietà e usufrutto), nominativi 2 — Capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 22 agosto 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Catanzaro — Intestazione: Fabiano Francesco, nato a Sambiase il 13 gennaio 1927 p/ c/ Scarano Mario, nato a Taranto il 4 febbraio 1933 — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 32 — Capitale L. 3200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 aprile 1961

Il direttore generale: Greco

(2563)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi dell'8 maggio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,55	620,60	620,61	620,65	620,60	620,60
$ Can.	628,95	628,50	628,50	628,375	627,70	629,12	628,50	628,60	628,50	628 —
Fr. Sv.	143,36	143,34	143,33	143,345	143,35	143,36	143,33	143,35	143,36	143,30
Kr. D.	89,66	89,67	89,65	89,67	89,65	89,66	89,65	89,68	89,66	89,65
Kr. N.	86,70	86,71	86,71	86,70	86,70	86,71	86,72	86,75	86,72	86,70
Kr. Sv.	120,26	120,20	120,15	120,18	120,20	120,24	120,15	120,25	120,21	120,30
Fol.	172,74	172,75	172,75	172,72	172,80	172,75	172,73	172,75	172,74	172,75
Fr. B.	12,37	12,378	12,37	12,37	12,37	12,38	12,3770	12,37	12,37	12,38
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,64	126,65	126,65	126,65	126,65	126,66	126,65	126,64	126,65
Lst.	1735,07	1735,25	1735,25	1735,40	1734,95	1735,11	1735,30	1735,20	1735,25	1735,25
Dm. occ.	156,32	156,31	156,31	156,31	156,25	156,32	156,31	156,30	156,33	156,32
Scell. Austr.	23,80	23,80	23,80	23,805	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,805
Escudo Port.	21,63	21,635	21,50	21,645	21,60	21,60	21,62	21,65	21,64	21,63

Media dei titoli dell'8 maggio 1961

Rendita 3,50 % 1906	82,175
Id. 3,50 % 1902	79,75
Id. 5 % 1935	109,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,25
Id. 5 % 1936	101,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,10

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: Zodda

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 maggio 1961

1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	628,437
1 Franco svizzero	143,337
1 Corona danese	89,66
1 Corona norvegese	86,71
1 Corona svedese	120,165
1 Fiorino olandese	172,729

1 Franco belga	12,377
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1735,35
1 Marco germanico	156,31
1 Scellino austriaco	23,804
1 Escudo Port.	21,632

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

La dott.ssa Renata Sellani, nata a Senigallia (Ancona) il 12 febbraio 1922 ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 19 aprile 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2677)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti in data 21 gennaio 1961, è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte irricevibile il ricorso straordinario, 23 marzo 1957, prodotto dal prof. Giorgio Mura avverso la decisione, in data 25 settembre 1956, n. 21339, con la quale la Commissione provinciale ex art. 5 legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il Provveditorato agli studi di Cagliari, respingeva il ricorso avverso il provvedimento con cui il provveditore agli studi di Cagliari negava la inclusione del professore suddetto nella graduatoria degli aspiranti ad incarichi di musica e canto nelle scuole secondarie.

(2668)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 aprile 1961) il Bollettino n. 12 della provincia di Pisa, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per gli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Pisa, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 12 agosto 1959.

Il Ministro: SULLO

(2545)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, e in visione dalla data della sua pubblicazione (5 aprile 1961) il Bollettino n. 10 della provincia di Perugia contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 18 novembre 1958 per le maestranze addette ai frantoi oleari, campagna 1958-1959, della provincia di Perugia.

2. — Accordo normativo salariale 7 novembre 1958 per gli addetti alla raccolta delle olive, campagna olivicola 1958-1959, della provincia di Perugia.

3. — Accordo 27 giugno 1959 relativo alle tariffe salariali da corrispondere agli operai trebbiatori della provincia di Perugia.

4. — Accordo 17 novembre 1958 contenente norme interpretative ed esecutive dell'art. 36 del patto provinciale di mezzadria della provincia di Perugia, in materia di irrigazione.

Il Ministro: SULLO

(2613)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 aprile 1961) il Bollettino n. 5 della provincia di Potenza, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Verbale di accordo 30 giugno 1960 relativo all'adeguamento del vigente contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi della agricoltura della provincia di Potenza, stipulato in data 6 agosto 1959.

2. — Verbale di accordo 1° giugno 1960 relativo ai braccianti agricoli avventizi addetti ai lavori di falciatura, mietitura e trebbiatura, nella provincia di Potenza.

(2548) *Il Ministro*: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (17 aprile 1961) il Bollettino n. 5 della provincia di Trento, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1) Accordo 20 aprile 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere di Trento e provincia.

2. — Verbale 20 aprile 1960 aggiuntivo dell'accordo integrativo provinciale per i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere di Trento e provincia.

3. — Accordo 5 dicembre 1956 per il trattamento economico in caso di malattia ai lavoratori dipendenti dalle aziende alberghiere di Trento e provincia.

Il Ministro: SULLO

(2549)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 aprile 1961) il Bollettino nazionale n. 149, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto nazionale di lavoro 27 novembre 1959 per gli operai addetti all'industria mineraria.

2. — Accordo 12 gennaio 1960 per la riduzione dell'orario di lavoro per gli operai addetti all'industria mineraria.

3. — Contratto nazionale di lavoro 22 aprile 1959 per gli impiegati addetti all'industria mineraria.

4. — Convenzione 22 aprile 1960 per l'assicurazione degli impiegati tecnici delle miniere contro gli infortuni.

5. — Accordo 26 aprile 1960 per la riduzione dell'orario di lavoro per gli impiegati addetti all'industria mineraria.

6. — Contratto nazionale di lavoro 26 aprile 1960 per gli intermedi addetti all'industria mineraria.

7. — Accordo 28 aprile 1960 per la riduzione dell'orario di lavoro per gli intermedi addetti all'industria mineraria.

8. — Verbale 22 aprile 1960 integrativo per la corresponsione di un premio ai fedeli alla miniera.

9. — Testo unificato dei contratti 3 dicembre 1946 e 29 settembre 1949 per la corresponsione di un premio ai fedeli della miniera.

Il Ministro: SULLO

(2691)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 aprile 1961) il Bollettino n. 8 della provincia di Mantova, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 30 novembre 1955 integrativo aziendale del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° agosto 1955 per la Banca Agricola Mantovana.

Il Ministro: SULLO

(2692)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a tredici posti di ufficiale giudiziario.

Il Bollettino n. 8 del 30 aprile 1961, pubblica la graduatoria dei vincitori del concorso a tredici posti di ufficiale giudiziario indetto con decreto ministeriale 13 maggio 1960.

(2669)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a undici posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - Branca « Sali e chinino ».

In relazione all'art. 15 del decreto ministeriale 10 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1961, con il quale fu indetto il suindicato concorso per esami, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, nei giorni 25, 26 e 27 maggio 1961, con inizio alle ore 8.30 antimeridiane.

La prova facoltativa di lingue estere avrà luogo il giorno 29 maggio 1961, alla stessa ora.

(2743)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione medica e di quella esaminatrice del concorso a due posti di operaio permanente di 3ª categoria (comune) presso la Zecca con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto l'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 6 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 45, con il quale è stato indetto un concorso a due posti di operaio permanente comune presso la Zecca con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche;

Vista la legge 4 novembre 1959, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica al mestiere dei candidati al concorso a due posti di operaio permanente comune presso la Zecca con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 1960, è costituita a norma dell'art. 6 del decreto medesimo, come segue:

Presidente:
Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:
Cupi dott. Antonino, medico fiscale della Zecca;
La Vigna dott. Eugenio, maggiore medico della Guardia di finanza.

Segretario:
Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 2.

La Commissione per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1, è costituita, a norma dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 6 dicembre 1960, come segue:

Presidente:
Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:
Pollastri ing. Paolo, vice direttore della Zecca;
Girlanda cav. Mario, capotecnico principale.

Segretario:
Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1961
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 130

(2672)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria del concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica di Taino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1246/San. dell'8 aprile 1960, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per l'assegnazione della sede farmaceutica nel comune di Taino, resasi vacante per la morte della titolare;

Visto il decreto in data 4 marzo 1961, n. 902/San., con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto i verbali del concorso rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo all'assegnazione della sede farmaceutica nel comune di Taino, resasi vacante per la morte della titolare:

1. Occhialini Enzo . . . . . . punti 91,710
2. Bullio Dranzon Giovanni . . . . . » 90,576
3. Mismasi Ersilia . . . . . . » 88,500
4. Dettoni Fernando . . . . . . » 87,300
5. Maio Genesio . . . . . . » 87,000
6. Guglielmetti Carlo . . . . . . » 84,304
7. Orsi Colombo . . . . . . » 76,700
8. Salveraglio Carla . . . . . . » 73,096
9. Fanti Felice . . . . . . » 72,050
10. Mazzoleni Fortunato . . . . . . » 69,842
11. Kascandilian Giuseppe . . . . . . » 68,306
12. Moni Antonio . . . . . . » 67,920
13. Lamberti Giancarlo . . . . . . » 67,774
14. Bertarelli Piero . . . . . . » 66,910
15. Rizzardi Camillo . . . . . . » 63,236
16. Nardi Antonio . . . . . . » 62,678
17. Cavallari Landuccio . . . . . . » 59,984
18. Brini Severino . . . . . . » 56,336
19. Dell'Orto Alessandro . . . . . . » 55,020
20. Bertolini Tommaso . . . . . . » 53,480
21. Fassitelli Gianfranco . . . . . . » 48,940
22. Braguti Giovanni . . . . . . » 46,406
23. Maio Gianfranco . . . . . . » 39,836

Varese, addì 17 aprile 1961

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(2454)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4150 in data 21 marzo 1959, col quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Visto il successivo decreto n. 4191 del 3 gennaio 1961, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1959:

1. Raimondi Dionisio	punti	58,360	su 100
2. Ghidini Giuseppe .	»	57,122	»
3. Marucco Michele . .	»	55,323	»
4. Fulgoni Franco .	»	53,917	»
5. Cattadori Armando .	»	52,861	»
6. Fini Dino . .	»	51,162	»
7. Leardi Luciano . . .	»	49,349	»
8. Rosi Celestino .	»	49,000	»
9. Rossi Gian Carlo . .	»	48,338	»
10. Annoni Bruno . .	»	48,284	»
11. Chiappano Silvio .	»	47,954	»
12. Buscarini Luigi . .	»	47,333	»
13. Corippo Corrado .	»	46,890	»
14. Vercesi Italo	»	46,214	»
15. Antonioni Antonio .	»	45,769	»
16. Bo Vittorio .	»	44,543	»
17. Gori Luigi	»	42,000	»
18. Savini Gian Luigi .	»	41,287	»
19. Regè Giovanna	»	40,253	»
20. Batani Primo	»	39,510	»

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 18 aprile 1961

Il medico provinciale: LANZARINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 1442, con il quale si approva la graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi poste a concorso, indicato dai candidati compresi nella graduatoria predetta;

Considerato che la prima condotta di Alseno spetta agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, essendo la seconda condotta occupata da titolare non invalido, e, pertanto, sarà coperta, a prescindere dall'ordine della graduatoria, dalla dott.ssa Regè Giovanna, che è in possesso della qualifica di invalida civile di guerra cat. 5ª ed ha indicato la predetta condotta nell'ordine delle preferenze;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1955, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti la legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, n. 18 del 28 febbraio 1951;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a tre posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1959 e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Regè Giovanna: Alseno (1ª condotta);
2) Raimondi Dionisio: Gragnano;
3) Marucco Michele: Vernasca (1ª condotta).

I sindaci dei Comuni suindicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, per la parte di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 18 aprile 1961

Il medico provinciale: LANZARINI

(2422)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 378 del 20 febbraio 1960, con cui venne bandito il concorso per titoli ed esami a due posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 36 e 90 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi dei sanitari dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato nella premessa:

1. Signorini Mario	punti	48,711	su 100
2. Menicagli Veliero	»	47,613	»
3. Conti Massimo	»	47,165	»
4. Matteucci Giancarlo	»	46,250	»
5. Milli Giancarlo	»	46,120	»
6. Fontanelli Giorgio	»	45,633	»
7. Materazzi Giovanni	»	45,072	»
8. Fierabracci Mino	»	44,886	»
9. Conti Roberto	»	44,409	»
10. Boccadoro Renzo	»	43,171	»
11. Zagatti Gianfranco	»	42,659	»
12. Campi Nivo	»	41,720	»
13. Morini Pier Lorenzo	»	40,500	»
14. Cristalli Francesco	»	39,191	»
15. Gianni Luciano	»	38,886	»
16. Bartalesi Dino	»	36,444	»
17. Ciardelli Antonio	»	36,109	»
18. Gervaso Vincenzo	»	35,636	»
19. Maffei Carlo	»	35,272	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dei Comuni interessati e di questo ufficio.

Con separato provvedimento si farà luogo alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori.

Pisa, addì 10 aprile 1961

Il medico provinciale dirigente: D'AMATO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1959, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte, indicato dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Signorini Mario: Riparbella;

2) Menicagli Veliero: La Sassa (Montecatini Val di Cecina).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dei Comuni interessati e di questo Ufficio.

Pisa, addì 10 aprile 1961

Il medico provinciale dirigente: D'AMATO

(2353)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 21 dicembre 1960, pubblicato nei modi di legge con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche di Fossombrone (3ª condotta), Orciano di Pesaro (1ª condotta), Novafeltria-Talamello (condotta consorziale) vacanti al 30 novembre 1960;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le designazioni dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medi condotto di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:
Costantino dott. Raffaele, vice prefetto.

Componenti:
Morante dott. Vincenzo, medico provinciale;
Severini prof. dott. Giovanni,;
Mircoli prof. dott. Domenico;
Pespani dott. Vittorio, rappresentante medici condotti.

Segretario:
Bordini dott. Ludovico, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio sanitario provinciale.

Pesaro, addì 10 aprile 1961

Il medico provinciale: MORANTE

(2608)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3635/San del 17 dicembre 1960, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico-sanitaria fra i comuni di Portomaggiore, Masi Torello e Voghiera;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto del medico provinciale n. 120/San. del 19 gennaio 1961;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; gli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955; la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in narrativa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Piccoli Claudio . . . . . punti 138,07 su 200
2. Magnoni Giulio . . . . . » 132,02 »
3. Corsello Antonino . . . . . » 129,37 »
4. Dovigo Luigi . . . . . » 121,36 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ferrara ed a quello dei comuni di Portomaggiore, Masi Torello e Voghiera.

Ferrara, addì 13 aprile 1961

Il medico provinciale: SCANDURA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1043/San. del 13 aprile 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico-sanitaria fra i comuni di Portomaggiore, Masi Torello e Voghiera;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; gli articoli 24 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955; la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Piccoli Claudio è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienico-sanitaria fra i comuni di Portomaggiore, Masi Torello e Voghiera.

Il predetto dovrà assumere servizio non oltre il 1° maggio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso per otto giorni interi e consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ferrara e dei comuni di Portomaggiore, Masi Torello e Voghiera.

Ferrara, addì 13 aprile 1961

Il medico provinciale: SCANDURA

(2338)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.